



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 352

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 11 novembre 2024

## INDICE

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia): <i>Plenaria</i> (*)			
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813 (Riunione n. 1)</i> . . . . .		Pag.	5
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .		»	6

### Commissioni permanenti

3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i> . . . . .		Pag.	7
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i> . . . . .		»	8
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	8
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i> . . . . .		»	28
<i>Plenaria</i> . . . . .		»	28
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i> . . . . .		»	33

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 352° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 novembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

**Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Comitato I. Regime degli atti . . . . .* Pag. 62

---



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)

Lunedì 11 novembre 2024

**Comitato ristretto per l'esame  
dei disegni di legge nn. 89-257-671-813**

**Riunione n. 1**

*Relatrici:* CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd'Az)

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35*

*(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro*

*(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

*(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità*

*(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori*

(Esame congiunto e rinvio)

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 17*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PASTORALE  
SANITARIA (A.I.Pa.S) E DI ESPERTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570  
E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE  
ASSISTITA)*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Lunedì 11 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15*

*AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA « DIFESA » DELL'ISTITUTO  
AFFARI INTERNAZIONALI (IAI), ALESSANDRO MARRONE*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Lunedì 11 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 105**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**304<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1053-A) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata recepita la condizione ap-



posta sull'emendamento 7.0.3 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite.

In relazione agli articoli 6, comma 3, e 15, comma 3, segnala che la quantificazione è stata operata a partire dall'annualità 2024. Considerato che l'esercizio 2024 sta per terminare e che il provvedimento necessita di essere approvato dall'altro ramo del Parlamento, occorre valutare l'opportunità che vengano aggiornati l'onere e la relativa copertura finanziaria a partire dal 2025.

Chiede altresì una conferma sulla correttezza, da punto di vista finanziario, dei riferimenti temporali previsti all'articolo 18.

In relazione agli emendamenti, sull'articolo 1 non vi sono osservazioni da formulare in merito alle proposte 1.200 e 1.201.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, in merito all'emendamento 4.0.200, il quale prevede che possano essere istituiti posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche; nonché l'interconnessione con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. e del Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali proposte, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 4 dell'emendamento.

In relazione all'emendamento 4.0.201, che autorizza l'acquisto di natanti, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse richiamate a copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 5.0.200, mentre occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 5.0.201.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.200, in materia di assegnazione del personale docente di ruolo e supplente dei licei militari.

Per quanto riguarda gli analoghi emendamenti 9.201 e 9.202, in materia di rimborso delle spese di alloggio all'estero, nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o in quella più vicina, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.200, che prevede che l'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) possa essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, considerato che il comma 3 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 44 del 2023, per la coper-

tura dell'ufficio centrale, aveva disposto l'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero della difesa.

In relazione all'articolo 11, per quanto concerne l'emendamento 11.200, che sostituisce integralmente l'articolo 11, prevedendo l'estensione dell'incentivo alle funzioni tecniche anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Sulle proposte riferite agli articoli 12 e 14, occorre altresì acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 14.200.

Con riguardo alle proposte all'articolo 16, in merito agli emendamenti 16.200 e 16.0.200, che recano disposizioni per la costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, nonché ulteriori disposizioni in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, appare necessario acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre acquisire l'avviso del Governo in merito agli emendamenti 17.0.200 e 17.0.201, in materia di garanzia delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari.

In merito all'emendamento 17.0.202, recante misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari, e all'emendamento 17.0.203 concernente misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 18.201, mentre occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 18.200 e 18.202.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 19.201 e 19.202.

Per quanto concerne, gli emendamenti 19.200 e 19.0.200, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime parere non ostativo sul testo, a condizione che agli articoli 6, commi 2 e 3, 15, comma 3, e 18, commi 1 e 2, vengano apportate delle modifiche con delle riformulazioni che vengono rese disponibili.

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202, in quanto l'istruttoria effet-

tuata ha fatto emergere profili di onerosità rispetto ai quali sono in corso le interlocuzioni con le competenti amministrazioni che devono fornire i relativi riscontri. Tuttavia, attesa la necessità di fornire il parere in questa sede, proprio in ragione del fatto che dall'istruttoria sono emersi profili finanziari che allo stato rendono le proposte non conformi all'articolo 81 della Costituzione, in parere del Governo non può che essere di contrarietà.

Esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le restanti proposte emendative.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal rappresentante del Governo sulla proposta 11.200.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che su tale proposta sono emersi profili di onerosità e non sono pervenuti i necessari chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede altresì elementi di chiarimento sul parere formulato dal Governo in ordine alla proposta 12.201, non essendovi, a sua detta, le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti di meri criteri direttivi non suscettibili di determinare effetti finanziari, e sottolinea in particolare che il tenore della lettera *a*) è tale da garantire l'assenza di onerosità.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, per come formulati, i criteri direttivi contenuti nella proposta sono suscettibili di determinare maggiori spese.

Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

– l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

“Art. 6.

*(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 40 unità di personale in so-

prannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, il numero: '128' è sostituito dal seguente: '168';
- b) alla lettera c), il numero: '2' è sostituito dal seguente: '10';
- c) alla lettera d), il numero: '21' è sostituito dal seguente: '16';
- d) alla lettera e), il numero: '22' è sostituito dal seguente: '44';
- e) alla lettera f), il numero: '28' è sostituito dal seguente: '33';
- f) alla lettera g), il numero: '53' è sostituito dal seguente: '63'.

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, per 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura." »:

– all'articolo 15, comma 3, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « di euro 540.558 per l'anno 2024 e »;

– all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), la cifra: « 2024 » sia sostituita dalla seguente: « 2025 ».

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200, 4.0.201, 5.0.201, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.200, 11.200, 12.200, 12.201, 12.202, 12.203, 14.200, 16.200, 16.0.200, 17.0.200, 17.0.201, 17.0.202, 17.0.203, 18.200, 19.201 e 19.202.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(1037) Deputato PANIZZUT e altri. – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene, preliminarmente, per svolgere osservazioni fortemente critiche in ordine al provvedimento in esame, anche per quanto concerne i profili finanziari. Sottolinea come occorrerebbe una relazione tecnica che esamini il contenuto del provvedimento al fine di verificare l'effettiva neutralità asserita dal provvedimento, che invece appare sostanzialmente suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del proprio parere.

Il sottosegretario FRENI ribadisce il parere non ostativo del Governo sul provvedimento, non modificato rispetto al parere già espresso alla Commissione, sottolineando come la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare i limitati profili degli effetti finanziari, sui quali il provvedimento stesso reca una clausola d'invarianza degli oneri. Aggiunge che le amministrazioni potranno agire, in termini di facoltà, per la promozione di tali progetti solo nell'ambito delle proprie risorse.

Ricorda come siano in esame i soli profili bilancistici, mentre le valutazioni di merito attengono ad altri profili di esame del provvedimento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene in discussione generale per evidenziare come emerga il duplice profilo di salvaguardare la dignità del Parlamento, rispetto a provvedimenti tutt'altro che adeguatamente ponderati, nonché emerga l'esigenza di vagliare e approfondire i profili finan-

ziari. Ricorda come in passato si sia sempre fatto richiamo all'articolo 81 della Costituzione, laddove fossero previste attività, anche meramente di creazione di tavoli di lavoro o di ampliamento di platee di soggetti partecipanti ad attività, per le quali non veniva considerata idonea la clausola d'invarianza finanziaria, che va invece verificata in concreto nelle sue possibilità di tenuta.

Sottolinea come, in ordine alle attività previste dal provvedimento in esame, in capo ai comuni e agli enti presenti sul territorio si prefigura la stipula di convenzioni che non potranno non essere onerose. Inoltre, verranno sottratte risorse ai fondi già scarsi per i servizi dedicati all'auto-sufficienza, per cui emerge più di una criticità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame. Non basta prevedere le attività da parte degli enti in termini di facoltà, poiché occorrerà adottare tutte le misure per garantire i bambini e le persone in generale coinvolte nelle attività previste dal provvedimento, risultando del tutto impensabile che non si prefigureranno oneri finanziari. Sottolinea quindi la necessità di un approfondimento sugli aspetti di natura contabile, svolgendo considerazioni fortemente critiche per il parere espresso anche dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI interviene per ricordare come lo scorso aprile sia stato già espresso un parere non ostativo sul provvedimento, ricordando poi come si procederà nell'ambito delle medesime risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche per iniziative destinate al sostegno della non autosufficienza, mentre il provvedimento si limita a prevedere ulteriori attività possibili rispetto a quelle già esistenti.

Dopo un intervento critico del senatore MANCA (*PD-IDP*), volto ad evidenziare la criticità del ricorso a una norma di legge primaria per fare quanto verrebbe profilato dal Sottosegretario, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ricorda, sulla scorta della propria esperienza politica nel territorio della regione Toscana, come vi siano varie attività riconosciute per l'ausilio dei soggetti autistici, tra cui richiama le attività di vela. Sottolinea come i rilievi critici svolti dai rappresentanti delle opposizioni attengano a profili di merito, non rilevando ai fini dei profili finanziari.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) si sofferma sulla attività in rilievo non solo di vaglio di finanza pubblica, ma anche sul compito di svolgere una funzione di controllo su quanto viene approvato in Parlamento. Ricorda come nel 2013, con una analoga non conoscenza delle tematiche, si sia approvata in Parlamento la norma su « stamina » rivelatasi un grave errore, episodio che dovrebbe far riflettere piuttosto che indurre a perseverare in approcci superficiali e privi di fondamento scientifico. Esprime stupore rispetto alle scelte operate sul tema dell'autismo da questa maggioranza, ricordando come tutti coloro che si occupano di autismo abbiano riconosciuto come l'attività con le moto non costituisca



in alcun modo una terapia, risultando al massimo inquadrabile come un'attività di tipo sociale per i pazienti, non essendoci alcuno studio scientifico che ne fondi il riconoscimento come terapia. Sottolinea l'assenza di studi *evidence based* a supporto di tale riconoscimento, evidenziando come il provvedimento all'esame risulti una scelta del tutto sbagliata che rischia di danneggiare anziché sostenere tutte le persone affette da autismo e il mondo delle famiglie e delle associazioni. Sollecita quindi la maggioranza ad adoperarsi per trasformare il contenuto del provvedimento, anziché arroccarsi a difendere contenuti indifendibili e non fondati.

Chiarisce che le attività con le moto possono considerarsi eventualmente ausiliarie, ma nella totale assenza di studi non possono essere tolte risorse alle attività serie, di logopedia e di trattamento del linguaggio, che invece costituiscono i servizi sanitari veri e già mancanti alle famiglie che affrontano il problema dell'autismo.

Quanto prospettato dal provvedimento finisce per distrarre le risorse delle amministrazioni per attribuirle a soggetti privi di un vaglio scientifico e strutturale, mentre occorrerebbe correggere il provvedimento anche per dare un senso al bicameralismo, e al vaglio da parte di ciascuna Camera. Ricorda inoltre come non può essere una legge a vagliare una terapia, occorrendo che le terapie vengano sancite dal mondo scientifico, e che le linee guida vengano sviluppate nell'ambito degli operatori e degli esperti sanitari. Ricorda come in Italia vi siano seicentomila persone affette da autismo che andrebbero tutelate con risposte serie e maggiori risorse destinate alle attività delle quali si conosce il rilievo sanitario e che sono supportate dal mondo della scienza.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) si sofferma sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, evidenziando, come ricordato dalla senatrice Lorenzin, che non sussiste alcuna evidenza scientifica sulla valenza dell'attività con le moto come presunta terapia. L'aspetto più grave è tuttavia che con il provvedimento si contravviene al parere scientificamente fondato di clinici, medici, studiosi che non riconoscono in alcun modo tale valenza terapeutica. Sottolinea poi come la clausola d'invarianza finanziaria risulti un aspetto ancor più grave, poiché si inserisce in un quadro di risorse assai scarse e già insufficienti per le attività a sostegno dei soggetti con autismo, soggetti che a 18 anni risultano abbandonati e in carico alle sole famiglie: profilo questo sì, che bisognerebbe porre all'attenzione del legislatore. Il provvedimento, invece, si limita a profilare una sottrazione di risorse già scarse, destinando tali risorse ad attività che non sono riconosciute come terapie da nessun esponente scientifico. La clausola d'invarianza risulta poi tutta da dimostrare nella sua fattibilità, occorrendo chiedere invece una relazione tecnica poiché si sottraggono risorse già scarse nel quadro vigente. Conclude quindi esprimendo una posizione di netta contrarietà e chiedendo di riflettere sulla necessità di investire più risorse in terapie che possano dirsi effettivamente tali, piuttosto

sto che distrarre risorse per attività non scientificamente fondate né qualificate come terapeutiche.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia come vada altresì considerato il profilo degli eventuali effetti dannosi di attività che saranno finanziate con risorse pubbliche, a scapito delle attività sanitarie, per cui anche sotto tale profilo potrebbe determinarsi un incremento di costi per la finanza pubblica.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) interviene chiarendo preliminarmente di non possedere la competenza necessaria per distinguere se le attività previste nel provvedimento possano o meno considerarsi delle terapie ovvero delle attività ludiche. Riporta tuttavia l'esperienza concreta nel proprio Comune, in cui attività di tal genere vengono svolte attribuendo gioia ai bambini con autismo, da parte di associazioni a titolo gratuito. Invita quindi a sostenere attività che possano risultare di ausilio per le persone affette da autismo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), accogliendo lo spirito dell'intervento del senatore Salvitti, propone di valutare l'opportunità di un provvedimento legislativo diverso, che sia volto a sostenere il mondo delle associazioni che forniscono un contributo volontaristico con le attività in parola. Un provvedimento in tal senso risulterebbe del tutto diverso dal portato del disegno di legge invece all'esame, che qualifica come terapia qualcosa che non lo è, delineando una contraddizione ed un effetto critico sul piano finanziario per la sottrazione di risorse al finanziamento di altre terapie, che siano effettivamente tali, in base alle evidenze del mondo scientifico.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) sottolinea come il provvedimento vada a cogliere un dato di esperienze concretamente svolte su alcuni territori, che dimostrano come non siano solo le terapie sanitarie a servire alle persone affette da autismo, bensì aiutino anche attività di tipo ausiliario e di sostegno alle esperienze di vita che possano donare momenti a tali soggetti affetti da autismo. Ricordando di non essere esperto della materia, invita comunque a dare seguito al provvedimento in esame.

Il relatore LIRIS (*FdI*) ricorda come i contenuti del disegno di legge siano stati già vagliati in Commissione di merito. Si sofferma poi sui contenuti in particolare dell'articolo 2, sottolineando come ci sarà un concerto nell'adozione delle relative linee guida. Rivolgendosi al senatore Misiani, afferma come non verranno distolte risorse ma si tratterà di attività complementari ed accessorie ai servizi sanitari in senso stretto. Ricorda come tutto sia stato oggetto di dibattito nella Commissione di merito, mentre si è ora chiamati a vagliare il solo profilo dei costi finanziari.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sull'articolo 1 del provvedimento, ricordando come le attività previste vanno ad aggiungersi



e a coadiuvare la persona per rendere più sostenibile il profilo della ospedalizzazione e della cura sanitaria, non essendovi alcuna sovrapposizione tra tali piani. Si tratta di una possibilità ulteriore rispetto a quelle già esistenti, che nulla toglie al sostegno sanitario dei soggetti con autismo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), alla luce del complesso dibattito emerso, evidenzia come la neutralità finanziaria profilata dal provvedimento non regga nei fatti, sia alla luce delle convenzioni previste, sia stante il tema dei servizi da garantire alle persone con autismo. Sottolinea ancora una volta come vi sia un ampliamento della platea delle attività, che in altre occasioni ha determinato sempre il venire in rilievo dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a chiarire come non vi sia un ampliamento di platea bensì si dovrà agire nell'ambito delle risorse già disponibili, il senatore MANCA (*PD-IDP*) prosegue criticando l'assenza di un approfondimento anche sulla movimentazione economica potenziale connessa alle attività previste dal provvedimento, che inciderà negativamente sui comuni.

Richiama il quadro del federalismo fiscale e condivide che sarebbe opportuna una strada di sostegno alle associazioni anziché pervenire ad una assurda e infondata qualificazione delle attività su moto come terapia.

Propone quindi di poter rinviare l'esame del provvedimento per svolgere un'istruttoria più approfondita e appropriata, anche in relazione alla clausola d'invarianza.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come l'approfondimento sia già stato svolto, e risulti pericoloso sostituirsi alle Commissioni di merito nelle valutazioni sui contenuti. Alla luce delle garanzie già fornite dal Governo, propone quindi di dare corso al provvedimento.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa alla richiesta di procedere con la votazione del parere sul provvedimento, essendo già stato dato un parere non ostativo lo scorso mese di aprile.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(1184-bis-A) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024 dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184 di iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che in sede referente sono state recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

**(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito nella seduta del 24 settembre scorso. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bi-

lancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in merito all’articolo 1, comma 1, il Governo chiarisce che la disposizione in esame non determina “fabbisogni aggiuntivi” a carico dell’Arma dei Carabinieri, in considerazione del fatto che l’impiego delle predette unità in “comando” presso la struttura di supporto è già attualmente sussistente e sarebbe stato comunque riconfermato a seguito della cessazione e ricostituzione della struttura e la medesima disposizione semplifica le procedure d’impiego del personale, il quale potrà essere mantenuto in servizio, o avvicendato in caso di necessità, presso la citata struttura, senza la necessità di esperire le procedure burocratiche connesse alla “cessazione” e ricostituzione del predetto organo, ancorate alla vigenza della Commissione VIA-VAS. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 1, in relazione alla copertura dei costi derivanti dall’avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici da parte della Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), viene evidenziato che i proventi delle tariffe versate dai proponenti coprono ampiamente i costi complessivi di funzionamento delle Commissioni, tra i quali detto avvalimento deve essere annoverato: tenuto conto che l’importo delle entrate dalle tariffe ammonta nel 2022 a 28.018.597,32 euro, nel 2023 a 37.613.775,28 euro e al 31 agosto 2024 a 37.080.497,68 euro e che sulla base delle spese presunte nel 2025, sulla base di quanto stimato per l’anno 2024, viene confermato che l’importo di 1.000.000 di euro, indicato nella proposta come limite di spesa, trova copertura finanziaria nelle suddette tariffe;

– con riferimento all’articolo 2, comma 1, viene rappresentato che allo stato risultano pendenti, presso la Direzione competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sei contenziosi presentati dal medesimo operatore, in merito ad atti allo stesso sfavorevoli adottati dall’Amministrazione in attuazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), nei quali sono state formulate al giudice amministrato richieste, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di annullamento degli atti, di ristori risarcitori a titolo di indennizzo per un totale pari a euro 5.668.812,45. Viene precisato che la discussione di trattazione del merito dei ricorsi in parola è stata allo stato calendarizzata solo per alcuni degli stessi a marzo 2025, e per gli altri è possibile desumere che la stessa possa avvenire comunque verosimilmente tra il 2025 e il 2026, salvo che il giudice possa in ogni modo riconoscere in esito a tale discussione, la cessazione del motivo del contendere per via dell’avvenuto annullamento del Piano in parola o per l’adozione nel frattempo da parte dell’Amministrazione di atti di ripristino della situazione quo ante PiTESAI secondo il quadro normativo attuale. In ogni caso, nella circostanza maggiormente sfavorevole all’Amministrazione, secondo cui il giudice dovesse decidere per tutti i ricorsi a favore del ricorrente riconoscendo integralmente le richieste avanzate, viene rappresentato che la capienza del fondo a disposizione, capitolo 3598 nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base al disegno di legge di bilancio 2025-2027, ammonta a 3,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 48,7 milioni di euro circa per l'anno 2026, comprese le riduzioni apportate dalle norme contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge: pertanto risulta ampiamente soddisfacente rispetto alle esigenze in argomento. Di conseguenza, dalla disposizione in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione al comma 6, viene confermato che, nel caso in cui il Gestore dei Servizi Energetici proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto, sarà poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio;

– in merito all'articolo 4, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e comma 3, il Governo chiarisce che, in base all'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, le spese di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali sono assicurate con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione versati da parte delle imprese e che, con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 29 dicembre 1993, è stata disciplinata la gestione finanziaria del servizio dell'Albo nazionale gestori. In tal senso viene evidenziato che le somme versate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo e per le relative pratiche amministrative sono di competenza delle Camere di commercio e sono destinate al funzionamento della Sezione regionale e della segreteria, che è assicurata dalla Camera di commercio sede della sezione e che, a norma dell'articolo 7, comma 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1993, Unioncamere gestisce il Fondo di compensazione alimentato con le somme derivanti dalle rendicontazioni annuali delle Camere. Viene evidenziato che il fondo è impiegato inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto, per corrispondere i compensi, le indennità e i rimborsi per missioni dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. Viene inoltre rappresentato che il regolamento n. 120 del 3 giugno 2014, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo all'articolo 7, comma 5, ha stabilito altresì che alla copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale si provveda esclusivamente con le risorse derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e che il decreto ministeriale del 1993 dispone infine che, a conclusione delle operazioni di conguaglio, le eventuali somme ulteriormente residue sul fondo nazionale vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Viene fatto presente che con nota Unioncamere 7402 del 16 marzo del 2023 sono state comunicate le rendicontazioni per le annualità 2019 – 2020, evidenziando saldi positivi pari a 7.109.620,65 euro per il 2019 e 7.175.762,09 euro per il 2020, riportando nel dettaglio le rendicontazioni fornite da Unioncamere stesse un'indicazione relativa alle spese per “Rimborso gettoni, compensi, missioni Comitato Nazionale” pari a euro 112.342,98 per l'anno 2019 e a euro 123.068,11 per l'anno 2020. Posto che il compenso attuale spettante

ai componenti del Comitato è disciplinato dal decreto 28 dicembre 1993 come aggiornato dal decreto 29 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, che fissa un'indennità annua lorda non pensionabile pari a lire 6.000.000 convertite in euro pari a 3.098,74, a cui vanno sommati i gettoni di presenza previsti per un importo pari a euro 103,29 per ciascuna riunione effettuata, viene rappresentato che l'aumento di due unità di componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali può essere sostenuto con l'importo derivante dal saldo positivo annuale che Unioncamere versa all'entrata del bilancio dello Stato, senza arrecare pregiudizio alle attività complessive delle Sezioni regionali e provinciali e del Comitato nazionale dell'organismo;

– relativamente all'articolo 8, comma 1, il Governo chiarisce che la piattaforma ReNDiS è già in fase di revisione strutturale, nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 36-ter, commi da 15 a 18, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Viene segnalato che al costo delle attività previste in Convenzione si fa fronte con le risorse di cui al comma 19 del medesimo articolo e che quanto previsto dalla norma in esame non comporterà l'incremento dei suddetti costi. Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 8, viene evidenziato che le attività di alimentazione e aggiornamento delle banche dati dedicate al monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rientrano nei compiti attribuiti ai Commissari di Governo, i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, assicurano l'attuazione degli interventi medesimi. Viene precisato che la pratica di avvalersi, a tal fine, tramite appositi rapporti convenzionali, di altre stazioni appaltanti, non spoglia il Commissario dei suddetti compiti e che pertanto la norma in esame, poiché non introduce compiti e oneri aggiuntivi a carico dei Commissari e, per analogia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome, non produce alcun incremento dei costi a carico della finanza pubblica;

– con riferimento all'articolo 9, comma 2, viene rappresentato che la riacquisizione al medesimo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, “le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione”. In merito al comma 7, viene rappresentato che, rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul Fondo emergenze nazionali per il contesto emergenziale in rassegna, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598. Viene evidenziato che tali risorse, cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori derivanti da una rimodulazione del piano degli interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire integrale coper-

tura a legislazione vigente alla prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali. Relativamente al comma 8, viene rappresentato che la copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quienquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– con riguardo all'articolo 10, comma 2, viene rappresentato che l'eventuale differenziale tra il compenso stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il trattamento in godimento al Direttore prima della nomina è assorbito dal bilancio dell'ISIN. Inoltre, viene evidenziato che gli oneri per il Direttore sono da intendersi in ogni caso a carico di ISIN sia che opti per soluzione di mantenimento del trattamento in godimento, sia che opti per quello determinato dal DPCM. Il Governo chiarisce che la legge istitutiva configura il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori quali organi di amministrazione e controllo dell'ISIN; in quanto tali, il trattamento economico stabilito, in sede di relazione tecnica, si configura come indennità e non ha carattere di retribuzione. Pertanto, non è possibile differenziare il compenso tra parte fondamentale e accessorio. Gli importi inseriti nella relazione tecnica a regime e pro-quota per il 2024 (1° maggio-31 dicembre 2024) vengono riportati nella tabella riportata nell'Appunto MEF del 7 novembre 2024; per il Collegio dei revisori non vi è la componente previdenziale e fiscale in quanto si tratta di compensi da riversare al Ministero dell'economia, quale amministrazione di riferimento dei tre membri del Collegio. Viene evidenziato che in sede di approvazione del bilancio di previsione del 2024, non vi erano indicazioni in merito alla determinazione e alla decorrenza dei compensi ai nuovi organi e pertanto l'ISIN non ha iscritto stanziamenti specifici a copertura dei medesimi. Le somme, per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2024 sono disponibili nell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2023 e verranno imputate con il prossimo provvedimento di assestamento di bilancio per il quale si attendeva la nomina del nuovo Collegio dei revisori avvenuta solo nel mese di ottobre 2024. Per gli anni successivi, gli importi in tabella verranno coperti con le risorse correnti dell'ente. Il Governo chiarisce che con la chiusura del bilancio d'esercizio 2023 è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 per complessivi 9,9 milioni dei quali 4,5 vincolati al debito per quote maturate di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio dai dipendenti ISIN e che la differenza, al momento, è accantonata in un capitolo di parte corrente del bilancio e sarà utilizzata a copertura dei compensi degli organi per l'anno 2024. Per gli anni successivi, come sopra evidenziato, gli importi a regime saranno coperti con le risorse correnti dell'ente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. ».



Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

**(1233) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore NICITA (*PD-IDP*) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– per quanto riguarda i profili di copertura, viene evidenziato che la Convenzione in esame modifica lo stato giuridico dell'Associazione internazionale del segnalamento marittimo (IALA), trasformandola da “Organizzazione Non Governativa” (ONG) a “Organizzazione Internazionale Governativa” (OIG). Allo stato l'Italia è rappresentata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e per la partecipazione all'Associazione è richiesto un contributo individuale annuo di 34.320 euro quale membro nazionale, corrisposto, per l'anno 2021, per metà dai due Dicasteri. In particolare, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, trattandosi di adempimento di obbligazione civilistica, il contributo individuale annuo corrisposto dall'Italia in quanto membro nazionale della suddetta Associazione ha il proprio titolo giuridico nell'ordinaria capacità delle pubbliche amministrazioni di contrarre obbligazioni civilistiche in coerenza con i propri obiettivi istituzionali: viene rappresentato che, in tal caso, la spesa grava su appositi capitoli di fabbisogno del bilancio dello Stato destinati a tale fattispecie. Con la cesazione della natura privatistica dell'IALA, l'attuale contributo non sarebbe più dovuto e sarebbe sostituito da quello annuo, il cui titolo è riconducibile ad un obbligo di diritto internazionale privato, stimato in 133.300 euro a decorrere dal 2024, da versare a seguito della data di entrata in vigore della Convenzione. Ad avviso del Governo, la natura contabile degli stanziamenti a fabbisogno di funzionamento, agibili solo nell'anno corrente, non consente riduzioni di spesa permanenti a copertura di specifiche attività future;

– in relazione al tempo intercorrente alla fine dell'esercizio finanziario 2024, il Governo concorda in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria all'esercizio finanziario 2025,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

“Art. 3.  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di missione derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in 18.500 euro annui a decorrere dall’anno 2025 e in 8.660 euro ogni tre anni a decorrere dall’anno 2026 e agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 13 della medesima Convenzione, valutati in 133.300 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede, nella misura di 151.800 euro per l’anno 2025 e 160.460 euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.” ».

Il sottosegretario FRENI esprime l’avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere illustrato, che risulta approvato.

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che, all’esito dell’istruttoria svolta sugli emendamenti presentati, risultano improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.19,



1.0.20, 1.0.21, 1.0.22, 2.0.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.7, 5.0.8, 6.6, 6.9, 6.14, 6.0.14, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.48, 6.0.49, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54, 6.0.58, 6.0.59, 6.0.61, 6.0.62, 7.14, 7.15, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.20, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.31, 7.0.32, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.39, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.44, 8.4, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.26, 8.0.29, 8.0.34, 8.0.35, 8.0.47, 9.6, 9.7, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.32, 9.0.40, 9.0.43, 9.0.47, 9.0.54, 9.0.55, 9.0.56, 9.0.57, 9.0.58, 9.0.59, 9.0.60, 9.0.73, 9.0.76 e 9.0.77.

Avverte poi che sono state presentate le riformulazioni 1.18 (testo 2), 6.3 (testo 2) e 7.16 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.18 (testo 2)**

PATA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**Art. 6.****6.3 (testo 2)**

LOTITO, PAROLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni

precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo." ».

---

## Art. 7.

### 7.16 (testo 2)

PAROLI, LOTITO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 3. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera *b-bis*, infine aggiungere le seguenti: "fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale".

4. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Lunedì 11 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 83**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 372 (STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM))*

**Plenaria**

**169<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**COSENZA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(962) Lavinia MENNUNI e altri. – Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane**

(Discussione e rinvio)

La presidente relatrice COSENZA (*Fdi*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che esso interviene al fine di tutelare le tradizioni religiose cristiane ed i simboli che le contraddistinguono, quali, in particolare, il Natale con il presepe e la Pasqua con le cerimonie celebrative.

Le celebrazioni, oltre a commemorare momenti importanti della fede cristiana (nascita, morte e resurrezione di Cristo), contribuiscono a tramandare le tradizioni religiose, storico-letterarie, artistiche e, più in generale, culturali del popolo italiano, unitamente ai valori etici e sociali su cui si fondano i principi democratici sanciti nella Costituzione.

Alla garanzia costituzionale di libertà di religione – prosegue la relatrice – non può corrispondere una penalizzazione dei simboli religiosi, storici, culturali e valoriali della tradizione identitaria del popolo italiano. Al riguardo, fa presente che il disegno di legge in titolo mira proprio a contrastare ogni possibile limitazione o divieto di ricorso a simboli della tradizione cristiana da sempre presenti nella vita e nella cultura italiana. Ciò anche al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti degli alunni e delle famiglie che praticano la religione maggioritaria in Italia, nonché la rinuncia a simboli identitari collegati a regole e tradizioni, e la conseguente cancellazione di secoli di storia, grandi insegnamenti e valori cardine dell'evoluzione italiana e di quella europea.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, appreziate le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)**

(Discussione e rinvio)

La presidente COSENZA (*Fdi*), in sostituzione del relatore Marti impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso ha ad oggetto la dichiarazione di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) quale monumento nazionale.

Precisa che il disegno di legge si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la suddetta dichiarazione, mentre il secondo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla base della relazione illustrativa, ricorda che il Palazzo fu aperto nel 1728 per opera di Carmelio, capostipite della famiglia Fortu-

nato, e che occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati, incluso il cortile e il giardino.

Fa altresì presente che esso è ubicato nella piazza principale del paese, oggi piazza Giustino Fortunato, in ricordo dell'insigne esponente della famiglia che ha rappresentato un punto di riferimento culturale e intellettuale per un ampio gruppo di politici e meridionalisti, anche ideologicamente lontani dal suo orientamento.

Il disegno di legge in esame – prosegue l'oratrice – intende valorizzare la storia e l'unicità di Palazzo Fortunato e dei suoi sviluppi nelle diverse epoche storiche.

Il Palazzo ospitò – durante la prestigiosa storia della famiglia Fortunato – importanti protagonisti storici come Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Francesco Saverio Nitti. Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi. Nelle scuderie è allestito un Museo della civiltà contadina e sono presenti una pinacoteca comunale con quadri di autori locali, l'archivio storico e fotografico della famiglia e del comune di Rio-nero, nonché una mostra permanente sul brigantaggio.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge, sottolinea che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato è diretta a riconoscerne, per via legislativa, l'indiscutibile rilievo culturale dai punti di vista storico, artistico e architettonico.

Chiarisce, quindi, che la dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone in alternativa al procedimento di tipo amministrativo disciplinato dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). In entrambi i casi, l'ordinamento fa corrispondere alla dichiarazione di monumento nazionale il riconoscimento di un valore testimoniale o l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Segnala, infine, che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo, tra le quali menziona la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto « Ponte Vecchio di Bassano »; la legge n. 20 del 2022, con cui la dichiarazione di monumento nazionale è stata riservata all'ex campo di prigionia di Servigliano.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, apprezza le circostanze, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI.** – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

**(1041) MARTI.** – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il relatore e il Governo si sono espressi sugli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, del medesimo testo unificato e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri.** – *Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre.

La PRESIDENTE, dopo aver informato che sul disegno di legge in titolo non si è ancora espressa la Commissione bilancio, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione.

**(568) PIRONDINI e altri.** – *Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La PRESIDENTE informa che l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza della signora Abbagnato sul disegno di legge in titolo, precedentemente confermata per la giornata di domani, non avrà luogo, per via della sopraggiunta indisponibilità di quest'ultima.

Il senatore PIRONDINI (M5S) chiede se la signora Abbagnato abbia fornito disponibilità ad intervenire in altra data.

La PRESIDENTE fa al riguardo presente che sono in corso interlocazioni per verificare la disponibilità della stessa ad intervenire in altra data.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)*

La PRESIDENTE comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari già convocata per domani, martedì 12 novembre, alle ore 14,30, per l'audizione della signora Eleonora Abbagnato sul disegno di legge n. 568 (Promozione e tutela della danza) non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Lunedì 11 novembre 2024

**Plenaria**

**147<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) presenta, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, e informa che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato.

Comunica quindi che la Conferenza unificata ha rinviato l'esame dell'atto del Governo in titolo e che, pertanto, non essendo sciolta la riserva, il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(877) SIGISMONDI e altri.** – *Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale*

**(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO** – *Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 12 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

D'intesa con la relatrice Farolfi, che non ha potuto prendere parte alla seduta odierna, propone quindi di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 877 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al predetto disegno di legge per martedì 26 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) illustra, in qualità di relatore, il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rfinanzia, per l'anno 2024, alcune autorizzazioni di spesa a favore di RFI e ANAS.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo incrementa di 250 milioni di euro, per l'anno 2024, il finanziamento destinato a RFI per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge finanziaria per il 2006.

Il comma 2 integra quindi di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra MIT e RFI, mentre il comma 4 prevede il rfinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il successivo comma 5 incrementa il Fondo unico per gli investimenti dell'ANAS di 117 milioni di euro per il 2024, da destinare: agli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza (per la somma di 30 milioni), al programma « ponti, viadotti e gallerie » (per la somma di 74 milioni), ed agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici (per 13 milioni).

Il comma 6, da ultimo, individua la relativa copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta in votazione ed approvata.

*(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*

*(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Relazione alla 4<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione di merito, ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire le tematiche sottese al disegno di legge e al documento in titolo.

Appreziate le circostanze, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE rende noto che presso la Commissione di merito è ancora in corso il ciclo di audizioni.

Appreziate le circostanze, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1055 e 1124, recanti l'istituzione di una legge quadro in materia di interporti, il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1055 (assunto a testo base per il prosieguo dei lavori), già fissato per mercoledì 13 novembre, alle ore 12. Ciò al fine di meglio approfondire le problematiche sottese all'articolato.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta formulata dal senatore Basso, propone quindi di fissare il nuovo termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1055 per lunedì 18 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

L'8<sup>a</sup> Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

all'articolo 1:

1. eliminare il secondo periodo del comma 1 – che fa salve le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia (TUE) ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui allo schema in esame – in quanto il titolo edilizio deve essere inteso quale implicito nei procedimenti della procedura abilitativa semplificata (PAS) o della autorizzazione unica evitando l'adozione di *iter* autorizzativi da essi difforni derivanti dal TUE;

all'articolo 2:

2. al fine di favorire la realizzazione delle opere connesse agli impianti, al comma 2 aggiungere e specificare che: « sono pertanto autorizzabili gli espropri, previa apposizione dell'apposito vincolo preordinato, esclusivamente per le opere connesse agli impianti, ivi comprese le opere di rete, nonché, nel caso di impianti eolici le superfici occupate dal sorvolo dei rotori, e anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all'ottenimento dell'autorizzazione unica »;

all'articolo 3:

3. al comma 1, sopprimere le parole: « nei singoli casi e salva prova contraria », che creano incertezza e vanificano lo spirito della norma;

4. sopprimere il comma 2 – in cui si prevede che con DPCM si individuino i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche, non si applichi il comma 1 – poiché, in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni potrebbero bloccare di fatto molti progetti;

5. al fine di garantire certezza degli investimenti e parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l'affidamento, sostituire il comma 3 – che, facendo salva l'individuazione delle aree ai sensi del-

l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si presume consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell'interesse pubblico prevalente – con il seguente: « Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », per esplicitare l'inclusione delle aree idonee *ex lege* di cui al comma 8 del suddetto articolo 20;

6. poiché il principio di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 3 in esame va affermato dando priorità alla costruzione ed esercizio di impianti FER, ma nel pieno rispetto dei principi affermati dal PNIEC e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, evitando consumi del suolo, valuti il Governo di introdurre un rafforzamento in favore dei progetti di *revamping*, *repowering* e riattivazione di impianti dismessi, anche prevedendo agevolazioni in sede di riconoscimento degli strumenti incentivanti, eliminando le penalizzazioni nell'accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di decurtazione della tariffa aggiudicata (pari al 5 per cento per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 per cento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale concetto è perseguibile anche attraverso la modifica dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserendo dopo il comma 4 il seguente: « 4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo »;

all'articolo 4:

7. inserire tra le definizioni quella di « opere connesse » prevista negli allegati A, B e C, integrandola come segue al fine di includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione in quanto si tratta di opere funzionali all'esercizio dell'impianto per il quale si richiede la connessione alla rete: « Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente »;

all'articolo 5:

8. trasferire il compito di attivare la piattaforma SUER dal GSE al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che esso possa avvalersi a tal fine del supporto tecnico di Invitalia, considerato che sono trascorsi più di due anni dal momento in cui l'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021

aveva fissato l'istituzione della piattaforma suddetta. Si valuti inoltre la possibilità di integrare la piattaforma SUER con una interfaccia che consenta di monitorare l'intero *iter* procedimentale della pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento;

all'articolo 6:

9. reintrodurre tra i regimi amministrativi, nell'ambito del procedimento di attività libera, la possibilità di presentare la DILA per le varianti non sostanziali e di non abrogare l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, precisando che tale regime si applica, nell'ambito delle modifiche individuate dal citato articolo 6-*bis*, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;

all'articolo 7:

10. considerato che lo schema in esame non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche non sostanziali eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati, chiarire che in questi casi si applica il procedimento di attività libera di cui all'articolo 7 e all'allegato A;

11. sopprimere il comma 2, che – nel prescrivere che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell'attività libera ma alla PAS – si pone in contrasto con l'articolo 6 del TUE (fatto espressamente salvo dal comma 1 del medesimo articolo 7, che richiama l'articolo 1, comma 1) e inoltre risulta essere più gravoso rispetto alla disciplina attualmente contenuta nell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021;

12. prevedere che, in caso di cavidotti interrati, il parere della Soprintendenza non sia vincolante, a meno che l'area sia sottoposta a vincolo archeologico;

13. il primo periodo del comma 6 – nel disporre che in presenza di vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell'attività libera – introduce un regime più gravoso rispetto all'attuale quadro normativo, non prevedendo, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 trova applicazione la DILA. Si valuti pertanto l'opportunità di preservare l'attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole;

14. modificare il secondo periodo del comma 6, che – nel disporre l'impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell'attività libera in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi – risulta del tutto illogico laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell'ente competente;

15. introdurre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica <1 MW mediante il regime amministrativo di attività libera, nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, come attualmente contemplato (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sia dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 17 del 2022;

16. semplificare gli interventi di *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti, che lo schema in esame sottopone a maggiori vincoli e complicazioni, rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 28 del 2011;

17. valuti il Governo che anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica;

18. semplificare anche per l'eolico gli interventi su impianti esistenti in attività libera e PAS (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di *repowering*, che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema in esame), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS). La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, attraverso l'inserimento di una previsione *ad hoc* all'articolo 8;

19. per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, dettagliare con maggiore precisione, negli Allegati A e B, le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in attività libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di *revamping* e *repowering*;

all'articolo 8:

20. al comma 6, lettera *c*), specificare che il dissenso congruamente motivato equivale a un provvedimento di diniego soltanto nelle ipotesi in cui il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe un potere di veto ad amministrazioni che, nella precedente disciplina normativa, non disponevano di una tale primazia procedimentale;

21. prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20 per cento dell'area occupata dall'impianto esistente possano essere sottoposti a PAS. A tal fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell'allegato A fossero inserite



nella corrispondente sezione dell'allegato B, come attualmente previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011;

22. specificare, nel caso degli impianti eolici esistenti, che la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui all'articolo 5 del DM n. 28 del 2011;

23. per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell'impianto, consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell'istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore;

24. definire in modo chiaro modalità e ambito di applicazione di eventuali misure compensative legate alla realizzazione di impianti di produzione per i territori interessati. Come previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, richiamato dallo stesso schema in esame e dunque non oggetto di abrogazione, è in sede di conferenza di servizi che possono essere individuate misure di carattere ambientale e territoriale che, senza poter subordinare la realizzazione dell'intervento ad alcun corrispettivo monetario, siano a vantaggio dei Comuni interessati. Lo schema in esame non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, essendo prevalentemente riferito alla disciplina dei regimi autorizzativi, è inserito tra le norme oggetto di abrogazione di cui all'allegato D dello schema. Sarebbe opportuno inserire un'apposita previsione per la quale le compensazioni ambientali devono essere concordate in sede di conferenza di servizi e non possono superare un determinato valore economico commisurato ai ricavi e sostenibile per gli investitori. In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all'interno del perimetro dell'area industriale;

25. chiarire che è facoltà del proponente aderire al regime autorizzativo di cui all'articolo 9, onde assicurare una applicazione omogenea delle norme. Si propone pertanto la seguente aggiunta dopo il comma 8: « 8-bis. In mancanza della legittima disponibilità della superficie relativa alle aree per le opere di connessione alla rete, come richiesto dal comma 2, lettera b), il proponente può presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 »;

26. modificare il comma 9 che, nel disporre la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo, potrebbe risultare eccessivamente oneroso, non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini;

27. prevedere, com'è attualmente disposto dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che il ricorso alla

PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;

all'articolo 9:

28. poiché la disposizione non prevede la perentorietà dei termini, il silenzio assenso e l'esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla legge 241 del 1990, individuare tempistiche congrue, che consentano un'accelerazione degli *iter*. È auspicabile, dunque, lo stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio-assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla decadenza dell'autorizzazione unica si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo salvo proroga motivata;

29. al comma 2, lettera a), in analogia a quanto previsto all'articolo 8 in caso di coinvolgimento di più comuni, prevedere che, nel caso in cui gli interventi coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;

30. al comma 3, chiarire: al primo periodo, che per « provvedimenti di compatibilità ambientale » devono essere intesi quelli espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; al secondo periodo: che l'avviso al pubblico è previsto per le sole procedure di VIA e non per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e che i contenuti dell'avviso al pubblico sono quelli esplicitati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

31. al comma 4, sopprimere il quarto periodo, non ritenendosi necessaria la concessione di proroghe del termine assegnato per le integrazioni;

32. al comma 5, prevedere l'impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie nei casi di progetti non sottoposti a VIA o verifica di VIA;

33. al comma 6, precisare, come per il precedente comma 3, che per « provvedimenti di compatibilità ambientale » si intendono i provvedimenti espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché chiarire gli obblighi in capo all'autorità competente ai fini di consultazione del pubblico, adottando la seguente nuova formulazione: « 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni successivi alla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale nel proprio sito internet istituzionale ai sensi del-

l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero lo studio di impatto ambientale e l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali »;

34. individuare puntualmente termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell'autorità procedente di farle proprie, nonché, a vantaggio del proponente, l'introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta, sostituendo il comma 7 con il seguente: « 7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non deposita la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 »;

35. al comma 9, prevedere che la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica sia convocata in modalità asincrona, risultando anacronistica, nonché produttiva di inutili rallentamenti del procedimento, la previsione che essa sia convocata in modalità sincrona;

36. al comma 10, alinea, ribadire quanto previsto all'articolo 3 dello schema in esame in termini di individuazione di interesse pubblico prevalente, adottando la seguente nuova formulazione: « 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti e quanto previsto dall'articolo 3, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: »;

37. al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) comprende tutti gli atti di assenso comunque denominati ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 »;

38. al comma 10, lettera d), introdurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici, come attualmente disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

39. poiché il comma 10 non disciplina espressamente i casi di progetti che, nell'ambito del procedimento unico, sono sottoposti a verifica di VIA che si conclude con assoggettamento a VIA, inserire, dopo

il comma 10, un nuovo comma che obbliga, in caso di assoggettamento a VIA, la riedizione del procedimento di autorizzazione unica adottando la seguente formulazione: « 10-*bis*. Nel caso in cui il provvedimento di verifica di VIA di cui al comma precedente disponga l'assoggettamento del progetto a VIA, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 »;

40. al comma 11, specificare le modalità e le condizioni per il rinnovo del provvedimento autorizzatorio unico e introdurre gli opportuni coordinamenti, in punto di decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, con quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo proroghe della validità dell'autorizzazione unica in conformità alla normativa vigente;

41. poiché il comma 11 prevede la pubblicazione dell'autorizzazione unica ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato, dopo il comma 11 inserire il seguente: « 11-*bis*. Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica »;

42. al fine di snellire e coordinare meglio l'*iter* autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad autorizzazione unica, adottare un percorso autorizzativo unico che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema in esame prevedere che le amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale;

43. al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, Sezione II, lettere *s*) e *u*), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti »;

44. considerato che lo schema in esame prevede, tra l'altro, la abrogazione dell'intero articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e quindi anche il comma 4-*bis* che consente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse, dopo il comma 13 aggiungere un nuovo comma in cui precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 2, e in raccordo con quanto già disposto dall'articolo 13.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante « Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili », è conservata la facoltà del proponente di

richiedere, per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse;

all'articolo 10:

45. con riferimento ai commi 2 e 3, poiché lo schema in esame non pare abrogare le disposizioni di cui al RD n. 1775 del 1933, prevedere le modalità di gestione e valutazione delle concorrenze;

46. disciplinare la fattispecie in cui venga confermato che il rilascio della concessione avvenga preventivamente all'attivazione del procedimento di autorizzazione unica, in quanto la VIA ha per oggetto proprio la concessione di derivazione e pertanto, preventiva all'attivazione dell'autorizzazione unica;

47. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al presente decreto » inserire le seguenti: « o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'ente concedente, quest'ultimo, ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto » e dopo le parole: « sessanta giorni, » inserire le seguenti: « previa verifica dell'ammissibilità della domanda »;

48. prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza, apparendo discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione, mentre appare congrua la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento. Si propone pertanto di elevare il termine per la selezione fra progetti concorrenti a 60 giorni;

49. appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto;

50. inoltre, con particolare riferimento alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti *offshore*, valuti il Governo le seguenti criticità: (1) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni; (2) si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto *offshore* sembra piuttosto improbabile. Inoltre, la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso;

51. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: « La concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti »;

52. in merito alla decadenza della concessione rilasciata, specificare che sia più opportuno far decorrere la decadenza in caso di mancato avvio della realizzazione entro i termini previsti dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 e non, come attualmente previsto nella bozza entro i termini previsti dal progetto, modificando il comma 5 come segue: « 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 »;

53. poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all'inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nullaosta, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: « I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell'avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall'amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente »;

all'articolo 12:

54. modificare gli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, all'Allegato II (progetti di competenza statale), che siano sottoposti a VIA statale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a 300 MW (Allegato II alla parte seconda, punto 2). Quanto alla valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sono sottoposti a VIA regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW;

55. prevedere forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da determinare un effettivo coinvolgimento delle Regioni, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso. Tale rafforzamento delle forme di consultazione non può che tradursi un coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria compartecipazione



finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l'ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale compartecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni;

56. estendere la competenza regionale anche nel campo degli impianti di eolico *off-shore*, sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale. A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico *off-shore* può determinare vi è quello sul settore della pesca, materia rientrante nella competenza esclusiva della Regioni a statuto speciale, vedasi Regione Sardegna e Regione Siciliana. Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », per cui spetta a quest'ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull'intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale del 15 febbraio 2024, n. 16;

57. con riferimento al comma 1 e al comma 2, lettera b), chiarire l'eventuale applicazione/disapplicazione di quanto previsto dal DM n. 52 del 2015 in termini di dimezzamento delle soglie per i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV al decreto legislativo n. 152 del 2006;

58. prevedere una disciplina transitoria che stabilisca cosa fare per i progetti in corso e per le varianti dei progetti già approvati. La massima semplificazione a tale proposito sarebbe di consentire con apposita previsione ai soggetti proponenti, sia per i procedimenti in corso, che per le varianti di poter scegliere se continuare con la precedente procedura o seguire la nuova competenza, qualora gli uffici del soggetto che ha acquisito la competenza si siano già adeguatamente organizzati;

59. rendere effettivo il « coordinamento » tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA;

60. introdurre una norma di coordinamento con la disciplina regolatoria che presiede al regime di connessione degli impianti FER alla rete elettrica, in capo ad ARERA, prevedendo inoltre modalità e tempistiche più stringenti e, ove possibile, un sistema efficace di sanzioni che funga da deterrente all'inerzia o all'inefficienza dei distributori e dei gestori della rete nell'adempimento alla disciplina;

61. in merito al fotovoltaico, per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, coordinare meglio le soglie di potenza tra *iter* ambientali e *iter* autorizzativi, in quanto le soglie individuate per i procedimenti destinati all'acquisizione della compatibilità ambientale e per gli *iter* autorizzativi indicate nello schema in esame risultano essere non coerenti fra loro (ad esempio, per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica

chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW);

62. integrare l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo che l'installazione di impianti agrivoltaici in tutte le sue configurazioni sia sempre consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora tali zone rientrino tra le aree disciplinate dall'articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

all'articolo 13:

63. al comma 1, lettera *c*), prevedere che ogni singolo passaggio dei procedimenti amministrativi sia ridotto di un terzo, fatti salvi i termini previsti dalla Eurodirettiva VIA e dalle Linee guida nazionali VInCA, sostituendo il capoverso *b*) con il seguente: « *b*) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario fatti salvi i termini previsti per la fase di consultazione in caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero della procedura di VInCA, se occorrente »;

64. con particolare riferimento al settore idroelettrico, coordinare lo schema in esame con il Testo unico acque (RD n. 1775 del 1933) con riferimento all'*iter* di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell'acqua pubblica;

all'articolo 14:

65. chiarire se la nuova disciplina si applicherà solo ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame o se sarà applicabile anche agli *iter* autorizzativi pendenti, avendo cura di disciplinare gli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate, l'*iter* pendente dovesse proseguire presso un'amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente;

66. definire l'impatto dello schema in esame sui procedimenti già avviati ma non ancora conclusi e che abbiano già ottenuto pareri vincolanti, introducendo il seguente comma: « I procedimenti relativi agli impianti inseriti negli allegati B e C già avviati, ma non ancora conclusi, che abbiano già procedure di valutazione ambientale concluse o in itinere e pareri vincolanti emessi o in itinere, vengono conclusi secondo la disciplina vigente all'atto dell'avvio del relativo procedimento »;

67. poiché non è presente nello schema in esame una previsione che tenga conto del fatto che regioni e province autonome avranno bisogno di tempo per armonizzare la propria legge a quella nazionale, garantire che possano essere avviati *iter* autorizzativi in questo arco temporale, auspicando che sia lasciata facoltà al proponente se procedere se-



condo la legislazione previgente o se adottare il nuovo dettato legislativo qualora regioni e province autonome non legiferino prima dei sei mesi;

all'Allegato A:

68. inserire, tra gli interventi di nuova realizzazione di cui alla Sezione I, quelli relativi ad impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, così come previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021;

69. alla lettera *c*) della Sezione I: (i) eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante; (ii) eliminare il limite di potenza (non previsto dall'attuale articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021);

70. con riferimento all'idrogeno, alla lettera *u*) apportare le seguenti modificazioni: (i) sostituire le parole: « con potenza fino a 10 MW » con le seguenti: « di potenza uguale o inferiore ai 10 MW » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

71. modificare il titolo della Sezione II con il seguente: « Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti », al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

72. alla Sezione II, capoverso 1, lettera *b*), premettere la seguente: « *0b*) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori »;

73. alla Sezione II, capoverso 1, lettera *b*), sostituire il numero 3) con il seguente: « 3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima ( $h_2$ ), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ( $h_1$ ) moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore ( $d_2$ ) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente ( $d_1$ ):  $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$  »;

74. in ogni caso, riformulare il suddetto numero 3) della lettera *b*), riprendendo le disposizioni dei commi 3 e 3-*quater* dell'articolo

5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che risulta abrogato dall'Allegato D);

75. sopprimere i capoversi 2 della Sezione II degli Allegati A e B, in quanto essi precluderebbero la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente;

all'allegato B:

76. meglio coordinare e chiarire la possibilità di effettuare tramite PAS l'installazione di impianti di accumulo all'interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, a prescindere dal fatto che le due infrastrutture operino in modo combinato, inserendo, nella rubrica della Sezione I, dopo le parole: « Interventi di nuova realizzazione » le seguenti « e/o riattivazione »;

77. con riferimento agli impianti solari fotovoltaici di cui alla Sezione I, capoverso 1, lettera *d*), elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW, considerato che un *range* di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche;

78. apportare modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di « impianti solari fotovoltaici », possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

79. alla lettera *q*), innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, al fine di snellire gli *iter* per l'installazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale e in coerenza con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali, ad esempio, pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al tele-raffrescamento;

80. alla lettera *aa*), dopo le parole: « impianti di accumulo elettrochimico » inserire le seguenti: « o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo *stand-alone* e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure »;

81. alla lettera *bb*), dopo le parole: « o in corso di dismissione, » inserire le seguenti: « e le infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, »;

82. dopo la lettera *cc*), aggiungere la seguente: « *dd*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare »;

83. modificare il titolo della Sezione II in « Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti », al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

84. alla lettera *a*), dopo le parole: « per la produzione di energia elettrica, » inserire le seguenti « o di accumulo, »;

85. alla lettera *m*), che prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste « modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione », tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti *greenfield* e rappresenta un aggravio;

86. in generale, sostituire la dizione: « impianti a biometano », ovunque ricorra nello schema in esame, con la seguente: « impianti per la produzione di biometano »;

all'allegato C:

87. alla lettera *h*) della Sezione I, innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, conformemente a quanto esposto *supra* con riferimento alla lettera *q*) della Sezione I dell'Allegato B;

88. con riferimento a quanto previsto dalla lettera *s*) – nonché dalla lettera *p*) della Sezione II – in continuità con la vigente normativa, chiarire che il valore 300 MW fa riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo;

89. alla lettera *v*), chiarire la disciplina applicabile ai casi di dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali;

90. dopo la lettera *v*), aggiungere la seguente: « *z*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare »;

91. nella Sezione II, alla lettera *p*), dopo le parole « impianti di accumulo elettrochimico » inserire le seguenti: « , o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW, » e dopo le parole: « 300MW » ag-

giungere le seguenti: « , nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10 MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera *aa*) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure »;

92. sostituire la lettera *r*) con la seguente: « *r*) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione; »;

93. alla lettera *u*), dopo le parole: « superiore a 300 MW, » inserire le seguenti: « o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza »;

94. alla lettera *v*), chiarire la disciplina applicabile agli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante su dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali;

95. dopo la lettera *v*) inserire la seguente « *z*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare. »;

96. valuti il Governo, con riferimento al tema del recupero energetico dei rifiuti di inserire i termovalorizzatori e gli elettrolizzatori ad essi connessi di potenza >10 MW nell'allegato C tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame. Considerata anche l'assenza di un richiamo alla definizione di « fonte rinnovabile » di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

all'allegato D:

97. riconsiderare le abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre, e, in particolare: (a) l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea; (b) l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina la DILA; (c) l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente al gestore di rete di autorizzare con DILA le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove

aree; (d) l'articolo 6 del decreto legislativo n.28 del 2011, che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI IRTO, BASSO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

La 8<sup>a</sup> Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (A.G. 187),

premessi che:

la crisi energetica innescata a seguito dell'invasione dell'Ucraina, l'accelerazione della trasformazione del sistema energetico nell'UE al fine di ridurre la dipendenza da importazione di gas e di altri combustibili fossili, e gli obiettivi UE della transizione ambientale e digitale hanno determinato l'esigenza di adottare misure per il rafforzamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;

per raggiungere gli obiettivi di indipendenza energetica e quelli di transizione ambientale entro il 2030, il fabbisogno di nuova capacità FER da installare dovrebbe attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno. Tale obiettivo richiede un cambio di passo nei vigenti processi autorizzativi di messa in opera di capacità FER. La stessa Commissione europea ha segnalato nella raccomandazione n. 2024/1343 del 13 maggio 2024, la necessità di garantire che la realizzazione di impianti FER goda dello *status* di « massima importanza possibile a livello nazionale ... con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari »;

l'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in risposta ai suddetti obiettivi, ha delegato il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di FER, ai fini dell'adeguamento, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della normativa vigente;

il decreto in esame si dovrebbe proporre come strumento di contatto tra la normativa nazionale e le direttive europee, diventando lo strumento di raccordo tra i due piani normativi ed elemento di unione tra gli obiettivi e i propositi indicati nelle direttive europee sul tema;

il testo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lettere *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118, dovrebbe prevedere una serie di misure di riordino e di semplificazione della normativa concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione FER, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni vigenti che contrastano con gli obiettivi di semplificazione e riordino della materia;

il riordino e la semplificazione della normativa vigente si rende particolarmente necessaria anche in ragione del complesso delle norme statali e regionali che nel corso del tempo si sono via via sovrapposte e moltiplicate, con continue modifiche che hanno finito per rendere la disciplina in materia di energie rinnovabili difficilmente conoscibile da parte delle amministrazioni e degli operatori;

il Governo ha interpretato i suddetti obiettivi di riordino e semplificazione attraverso la riduzione del numero di regimi amministrativi, la revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, e l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE;

rilevato che:

l'oggetto delle procedure di semplificazione amministrativa riguarda nello specifico le attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

l'elemento che maggiormente caratterizza l'intenzione del Governo circa la semplificazione e la riorganizzazione della materia è la riduzione dei regimi di autorizzazione che regolano la materia, che sono portati a tre: il regime di « attività libera », quello di « procedura abilitativa semplificata » (PAS) e, infine, il regime di « autorizzazione unica » (AU);

l'articolo 7, in particolare, individua il regime denominato « attività libera », elencando con l'allegato A le diverse fattispecie alle quali si applica. L'intenzione è quella di rendere liberamente realizzabili, senza necessità di permessi, autorizzazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, diverse tipologie di interventi che interessano il settore fotovoltaico, gli impianti di bassa potenza o collocati in zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, gli impianti agrivoltaici di bassa potenza, nonché singoli generatori eolici di piccole dimensioni, impianti eolici di bassa potenza, impianti alimentati a biomasse per la produzione di energia termica e altri dispositivi per la produzione di energia idroelettrica che, registrando un basso voltaggio, vengono ricompresi nella categoria. Tuttavia, l'articolo introduce diverse esclusioni che prefigurano il passaggio automatico di attività oggi libere, o soggette alla sola comunicazione DILA, alla « procedura abilitativa semplificata ». Questo è previsto nei casi in cui vi è più di un vincolo o quando vi sono le autorizzazioni di cui alla parte seconda del Codice dei Beni culturali. In tal caso, l'assoggettamento alla PAS comporta la produzione di un *set* corposo di documentazione tecnica (elaborati tecnici, asseverazioni dei tecnici abilitati, cronoprogramma di realizzazione, altro) e l'attesa del de-



corso dei termini dalla pubblicazione. In sintesi, per effetto delle innovazioni introdotte, l'attività libera resta tale solo nei casi in cui non c'è nessun vincolo o quando sussiste solo il vincolo paesaggistico mentre per il resto degli interventi poco impattanti occorre la procedura abilitativa semplificata qualora il numero di atti di assenso previsti dalle discipline settoriali siano più di uno. Emerge in tutta evidenza, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, con l'effetto di non considerare più come attività di libera l'installazione la realizzazione di impianti fotovoltaici su terra, nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o in cave dismesse. Infine, si complicano anche le procedure di *revamping* e *repowering* per le quali è ora previsto la libera attività solo nel caso in cui si rispettino i limiti di potenza indicati nell'allegato A e comunque si richiede nuovamente l'autorizzazione paesaggistica se gli impianti sono ubicati in area vincolata. In presenza di più vincoli o in caso di potenza superiore le procedure di *revamping* e *repowering* sono soggette a PAS. In tale contesto, il decreto propone di escludere dall'applicazione del regime di « attività libera » i beni e le aree oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree naturali protette o all'interno dei siti della rete Natura 2000 – nelle quali si deve ricorrere alla Procedura abilitativa semplificata – senza prevedere anche per i territori dei siti Unesco l'esplicita esclusione dal regime di « attività libera »;

L'articolo 8, prevede il regime amministrativo della « procedura abilitativa semplificata » (PAS), applicabile alle fattispecie previste dall'allegato B del documento. Ricorrendo a questa procedura, il proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER, il progetto corredato delle dichiarazioni sostitutive, della dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, delle asseverazioni tecniche sulla compatibilità urbanistica e normativa, degli elaborati tecnici per la connessione, e di un cronoprogramma. L'articolo introduce deroghe alla disciplina generale della Conferenza che, tuttavia, aggravano il procedimento stesso e il quadro di certezze per il proponente. Infatti, per effetto delle novità introdotte, è sufficiente il diniego motivato di una sola delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili per determinare automaticamente il diniego dell'approvazione del progetto. L'istituto della PAS si caratterizza pertanto per il fatto che la formazione del titolo abilitativo non richiede un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione procedente, quanto piuttosto il necessario decorso di un termine senza l'emanazione di un provvedimento di diniego (silenzio-assenso). Sono riconducibili all'applicazione di questa fattispecie le opere che intervengono su impianti fotovoltaici diversi da quelli previsti dall'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio del collocamento, impianti fotovoltaici con una potenza fino a 1 MW, impianti eolici con una potenza compresa tra 20 kW e 60 kW, impianti idroelettrici con capacità di ge-



nerazione inferiore a 100 kW, impianti alimentati a biomasse, impianti solari termici di media potenza;

L'articolo 9, prevede il regime di « autorizzazione unica », con indicazione delle specifiche fattispecie all'allegato C del decreto. Questo procedimento permette di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di VIA. Il proponente deve presentare la domanda, tramite la piattaforma SUER, alla regione competente (per gli interventi ricompresi nella Sezione I dell'allegato C) o al Ministero dell'ambiente (per gli interventi ricompresi nella Sezione II dell'allegato C). Le amministrazioni verificano la documentazione e, se vengono richieste ulteriori integrazioni, si apre una fase di consultazione pubblica. Al termine, l'amministrazione procedente indice una « Conferenza dei servizi » per finalizzare la decisione. La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari, con efficacia temporale non inferiore a 5 anni. Questo regime si applica, con riferimento ad interventi di competenza regionale, ad impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra 1 MW e fino a 300 MW, impianti eolici, idroelettrici alimentati da biomasse, pompe di calore, impianti a biomassa, impianti solari termici e di accumulo elettrochimico con una potenza fino a 300 MW e ad impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 *standard* metri cubi/ora. Si riconduce questo regime, per gli interventi di competenza statale, ad impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, impianti di produzione alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, pompe di calore asservite ai processi produttivi di potenza superiore a 300 MW;

la riformulazione così proposta dei nuovi procedimenti amministrativi sarebbe orientata nelle intenzioni del Governo alla semplificazione della previgente normativa, complessa e frammentata, che avrebbe causato un progressivo rallentamento dei percorsi di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, talvolta gravati da eccessivi oneri che hanno finito per appesantire la realtà burocratica preesistente. Tuttavia, l'articolo omogeneizzando di fatto le procedure, rischia di produrre ripercussioni sulla VIA regionale, con l'effetto di un allungamento dei termini;

nell'articolato dello schema in esame sono individuate, a seguire, le misure di coordinamento del regime concessorio, le sanzioni amministrative in caso di inottemperanza delle disposizioni descritte, le norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali; e le disposizioni di coordinamento con allegato l'elenco delle disposizioni abrogate;

considerato che:

si rilevano, su più fronti, numerose criticità che portano a sollevare perplessità circa il contenuto complessivo sullo schema di decreto in esame;

il provvedimento, in svariati passaggi, appare in netto contrasto sia con la delega conferita al Governo, sia con il contenuto delle Direttive europee RED II e RED III, con conseguente peggioramento del quadro normativo vigente;

traspare dall'esame dell'atto una tecnica normativa lacunosa, che appare a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale;

lo schema di decreto legislativo, nel tentativo di attuare la delega, elude altresì quanto previsto dalla riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia deve adottare il « Testo unico » in tema di FER e, in tale ambito, individuare chiaramente anche le « zone di accelerazione per le energie rinnovabili », in linea con gli obiettivi delle direttive europee. La stessa riforma 1 prevede che il testo unico stabilisca « norme limite », in modo che le Regioni non possano applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale. In questo ambito, lo schema di decreto legislativo non appare adeguato al raggiungimento del suddetto obiettivo;

rimane irrisolto il problema delle semplificazioni specifiche e aggiuntive per gli impianti in aree idonee o di probabile idoneità. In assenza di una loro previsione nel Testo unico, non sarà possibile raggiungere gli obiettivi del DM aree Idonee, del PNIEC e del PNRR;

nel merito, l'articolo 1 presenta evidenti criticità: *a)* non specifica chiaramente se il decreto legislativo si applichi o meno anche agli « interventi di modifica » riguardanti i progetti di impianti già in possesso del titolo abilitativo ma ancora non realizzati; *b)* vanifica il senso del procedimento unico, complicando conseguentemente lo svolgimento delle « PAS » e dell'« autorizzazione unica »;

come evidenziato da più soggetti nel corso delle audizioni, il provvedimento in esame anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni – come imporrebbe la delega del Parlamento – introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili. Emerge, poi, un evidente ridimensionamento della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni come indicate dalla disposizione di delega, che rende il Decreto in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione);

è stato sottolineato come particolarmente critico il riferimento all'introduzione, per tutti i regimi amministrativi, del titolo edilizio al fine della costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Questa previsione normativa non solo si pone in direzione contraria rispetto all'opera di semplificazione che il decreto propone ma, al contempo e con specifico riferimento alla costruzione di impianti fotovoltaici (realizzati senza costruzione di volumetrie significative), genera incertezza e un enorme aggravio amministrativo per i Comuni chiamati a gestire procedimenti che hanno poca attinenza con le norme sull'edilizia;

in merito all'articolo 5 si sottolinea, al momento l'impossibilità di dare attuazione alle disposizioni ivi previste in quanto la piattaforma SUER non risulta ancora istituita. La normativa vigente, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede la creazione della piattaforma unica digitale « piattaforma SUER » (« Sportello Unico delle energie rinnovabili »), preposta come strumento per la veicolazione dei modelli unici e della documentazione necessaria per espletare le procedure di documentazione ufficiale. È da segnalare come ad oggi il necessario decreto ministeriale volto alla realizzazione della piattaforma non sia stato adottato e che la stessa non è stata né creata né risulta operativa recando non solo un problema di semplificazione ma, al contempo, rendendo più gravose le procedure e la consegna della documentazione necessaria per i diversi regimi amministrativi. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione di progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni dovrebbe avvenire mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale, gravando inevitabilmente sulle risorse e gli strumenti in possesso di questi ultimi. Manca, infine, qualsiasi previsione in merito alla necessità dell'interconnessione del portale SUER con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e di distributori, al fine di avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile;

appare contraddittoria, in ottica di semplificazione delle procedure, l'eliminazione della DILA, complicando per tale via gli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, utili a rafforzare la produzione di energia da rinnovabili senza aumenti di aree impegnate;

gli articoli 7 e 8, come evidenziato da diversi soggetti auditi, complicano in modo significativo e sotto vari aspetti sia « l'attività libera » sia la « procedura abilitativa semplificata »;

il decreto propone, all'articolo 7, comma 5, la possibilità di esonerare gli interventi che insistono su o aree o immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici dalla subordinazione all'acquisizione di un'autorizzazione qualora gli interventi stessi non siano visibili da spazi esterni, da punti di vista panoramici o eseguiti con materiali della tradizione locale. Tale criterio risulta poco definito e promuove un'interpretazione ambigua dello stesso da parte delle amministrazioni locali o dei singoli privati. Emerge in tutta evidenza il mancato riferimento alle aree territoriali ricadenti nei siti Unesco;

al medesimo articolo 7, comma 6, si prevede la possibilità di applicazione del regime « PAS » agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o che comportino modifiche agli accessi esistenti ovvero all'apertura di nuovi accessi, delineando quindi un ulteriore criterio di ambiguità nella lettura e interpretazione del dispositivo, non chiarendo e circoscrivendo in modo più peculiare e spe-

cifico la zona di interesse e gli eventuali interventi che ricadono nella fattispecie specifica;

occorre mantenere alta la tutela dei territori sottoposti vincolo paesaggistico e occorre valutare se il nuovo regime della « Procedura Abilitativa Semplificativa » (PAS) sia idoneo a promuovere questa finalità, tenuto conto che con il ricorso al silenzio-assenso si potrebbero autorizzare attività che incidono in modo significativo su territori soggetti a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici;

non traspare una adeguata ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di procedimenti di interesse delle rinnovabili. Le valutazioni ambientali sono affidate allo Stato al di sopra di determinate soglie di potenza, con uno scarso coinvolgimento delle Regioni, ma spetta sempre a queste ultime il rilascio dell'autorizzazione, salvo per impianti offshore o di potenza assai elevata, ben superiore alle soglie che discriminano le valutazioni ambientali;

emerge dall'articolato il mancato coordinamento tra le procedure abilitative e le altre procedure di rilievo per la realizzazione degli impianti, tra cui le procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica. Specifiche criticità emergono infatti per quanto concerne le modalità e i tempi delle procedure per ottenere la connessione di rete ai fini della messa in esercizio degli impianti. Tali criticità nascono essenzialmente dall'enorme incremento (verificatosi negli ultimi anni) del numero delle richieste di connessione di nuovi impianti, in quanto l'ottenimento di una soluzione tecnica per la connessione è necessario per procedere con i procedimenti autorizzativi per la loro realizzazione. Le stesse infrastrutture di connessione sono, infatti, oggetto dei medesimi procedimenti autorizzativi;

la semplificazione dei regimi rischia di essere vanificata, se non è accompagnata da un forte coordinamento tra le procedure autorizzatorie/abilitative con quelle necessarie alla connessione e non solo della relativa modulistica. È un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, nella quale è previsto che il titolo autorizzativo abilita alla « costruzione e all'esercizio » dell'impianto;

l'incontro tra la normativa vigente e le previsioni in esame pone un problema anche di coordinamento e di riferimento ad una disciplina transitoria che risulta assente nel testo in esame. Molte delle pratiche avviate, corredate delle opportune autorizzazioni, riscontrerebbero all'entrata in vigore del decreto numerose difficoltà relativamente al regime amministrativo da applicare e al conseguente iter burocratico da perseguire per finalizzare la costruzione o la modifica dell'opera;

alcune delle disposizioni che lo schema di decreto intende abrogare appaiono del tutto incomprensibili. Fra le altre, si segnala la soppressione del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 17/2022 che consente attualmente al gestore di rete di autorizzare con Dichiarazione di inizio

lavori asseverata (DILA) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree;

considerato inoltre che:

il Consiglio di Stato si è espresso con il parere n. 01216/2024, emesso nell'adunanza del 10 settembre e pubblicato il 12 settembre 2024 sollevando non poche criticità in merito all'esercizio della delega, tanto in merito all'iter di formazione dell'atto così come relativamente al contenuto del provvedimento in esame;

in primo luogo, con specifico riferimento al procedimento che ha orientato la presentazione dello schema di decreto, risulta « non perfezionata la formazione di una comune e concorrente manifestazione di volontà costitutiva del nuovo assetto della materia oggetto di delega », rimarcando alla luce della giurisprudenza del Consiglio, una « genesi non adeguata dell'iniziativa normativa »;

il Consiglio di Stato, inoltre, ha evidenziato problematiche in merito all'attività concertativa prescritta dalla delega: i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura risultano infatti espressi successivamente all'approvazione in via preliminare dello schema di decreto avvenuta nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024;

in secondo luogo, il Consiglio di Stato segnala come non sia valutabile l'impatto della proposta normativa e di come non risultino « elementi informativi in merito agli effetti attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse » e il Governo non risulta in grado di mettere in evidenza strumenti alternativi alla semplificazione ma ugualmente in grado di realizzare gli obiettivi legati al principio dell'efficienza energetica;

tenuto conto

delle numerose criticità sollevate dai soggetti auditi e dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari da soggetti pubblici e privati interessati;

del parere del Consiglio di Stato e della posizione emersa in sede di Conferenza unificata;

valutata la necessità di rivedere profondamente il testo del decreto in esame anche per conformarlo ai contenuti della delega e alle disposizioni europee che disciplinano la materia,

esprime parere contrario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Lunedì 11 novembre 2024

**Comitato I**  
**Regime degli Atti**

*Orario: dalle ore 19,45 alle ore 19,50*

**Esame del regime di atti prodotti dalla Commissione**



